

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Aprile 2018



NOTIZIE FLASH



FATTURAZIONE

ELETRONICA B2B

La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che **da gennaio 2019 scatterà l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra tutte le imprese italiane (fatturazione elettronica B2B) e verso i consumatori privati;** non si potrà più emettere la ricevuta cartacea e i corrispettivi andranno inviati telematicamente all'Agenzia Entrate. Inoltre **già dal 1° luglio 2018** tutte le aziende e i professionisti riceveranno solo fatture elettroniche **per l'acquisto di carburanti.**

In occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi a Roma il **26 marzo 2018** si sono potuti apprendere dei chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze.

La riunione del Forum è stata convocata per **esaminare il contenuto delle linee principali dei provvedimenti attuativi da emanare** da parte dell'Agenzia delle entrate, ribadendo e confermando quanto fino ad oggi è stato realizzato e che, proprio a causa della sua validità, **troverà conferma anche nel nuovo sistema che attuerà l'obbligo di fatturazione** tra privati con i seguenti riferimenti operativi e regolamentari: (segue a pag.2)

Sommario:

Operatori Iva: mezzi di pagamento carburanti 2018

pag.5

Nuovi vigneti: domande entro l'11 aprile

pag.6

Cessione bovini e suini vivi: conferma % di compensazione

Liquidazioni periodiche Iva: nuovo modello

pag.7

Limiti spese per Università non statali

pag. 8

Spesometro e P.Iva cessate

pag.9

Cassetto fiscale

pag.10

Enea riaperto il sito

pag.11

MUD 2018

pag.12

Nuova Sabatini: ancora fondi

pag.13

REI 2018

pag.14

Scadenze

pag.16

(segue da pag.1)

- centralità del ruolo e della funzione del **Sistema d'Interscambio** (SDI) quale strumento per emettere e ricevere le fatture elettroniche;
- conferma della validità del **formato Xml PA** attualmente in vigore per emettere la fattura elettronica che, poi, potrà essere emessa e ricevuta anche nel formato previsto dalla norma del CEN EN16931 parte 1 e EN16931 parte 2 approvata e pubblicata dalla Commissione Europea in attuazione della **Direttiva 2014/55/UE**. Quest'ultima possibilità sarà disponibile solo quando lo SDI sarà idoneo a gestire tale standard;
- le operazioni con **soggetti esteri**, sia dell'Unione Europea che extra Unione, saranno assoggettate ancora all'obbligo di trasmissione dei dati fattura, a meno che la fatturazione elettronica avvenga con le regole nazionali;
- la fattura prodotta diversamente dal formato elettronico, cioè su carta o con altri formati, ovvero non emessa ed inviata tramite SDI, è da considerare come non emessa.

Inoltre è emerso che i professionisti e gli intermediari potranno:

- accedere alle e-fatture emesse e ricevute dei clienti direttamente dallo SDI (Sistema di interscambio);
- acquisire il duplicato della fattura elettronica in formato Xml e leggibile dall'area autenticata del cliente, se autorizzati dallo stesso.

Tra le precisazioni:

- la fattura elettronica si considera emessa se non viene scartata dal Sistema di Interscambio (SDI);
- la data di emissione del documento, ai fini fiscali, coincide con la data della fattura indicata nel file Xml;
- per la detrazione Iva nella liquidazione mensile o trimestrale, sarà necessario che la data di ricezione del file Xml sia antecedente al termine per effettuare la liquidazione periodica del mese di riferimento ex art. 1 del DPR 100/98;
- la fattura elettronica originale è l'Xml, ma chi trasmette può inviare in allegato anche un pdf (se c'è differenza di contenuto prevale l'Xml).

Semplificazioni:

- tutte le fatture saranno rese disponibili sul Sistema di Interscambio, anche quelle tra soggetti passivi Iva;
- ci sarà la possibilità di estrazione automatica massiva dei dati delle fatture dal SDI;
- saranno eliminate le notifiche di accettazione e di rifiuto di parte ricevente.

Vediamo ora le principali proposte portate al tavolo.

Indirizzamento di una fattura elettronica. L'indirizzamento di una fattura elettronica è l'atto che permette allo SDI di consegnare il documento e pertanto deve essere previsto l'inserimento del codice destinatario, identificativo dello SDI. In alternativa è possibile utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC), ed in futuro un Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) del cessionario/committente, ovvero di un suo intermediario inserendolo all'interno del formato Xml. Sarà prevista anche la possibilità di "segnalare" la modalità di consegna standard preferita, che prevarrà sul contenuto esposto nella fattura.

A tal fine sarà pubblicato un servizio accessibile dal sito dell'Agenzia delle entrate, che permetterà di esercitare questa scelta, per consentire l'indicazione del codice destinatario (ID SDI) ovvero una PEC (o SERC in futuro) da abbinare alla Partita IVA.

Duplicato della fattura elettronica. Sarà messo a disposizione degli utenti un duplicato informatico della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 23-bis del novellato Codice dell'Amministrazione Digitale, in un'area autenticata e dedicata, (segue a pag.3)

(segue da pag.2) dopo l'avvenuta consegna ed anche nel caso si verifichi il caso di una mancata consegna da parte dello SDI.

In quest'ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per informare il proprio cliente della mancata consegna e recapitargli la fattura, anche per altre canali di comunicazione.

Notifica di rifiuto. L'Agenzia delle entrate ha proposto, motivandola come una semplificazione, l'**eliminazione della notifica di rifiuto**. A giudizio di chi scrive tale eliminazione genera un'incertezza che non giova ai processi automatizzati che si basano sull'interoperabilità dei dati e che, in caso fosse attuata la richiesta presentata al Forum, non potrebbero chiudere il processo gestionale.

Data di emissione e ricezione. L'Agenzia delle entrate ha ribadito che **la data di emissione è individuata nella data documento** che è riportata obbligatoriamente in fattura, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72 e tale data corrisponde al momento in cui l'imposta diventa esigibile.

Inoltre è stato confermato che se il SDI scarta la fattura elettronica, la stessa è da considerare come non emessa, con la conseguenza per il cedente/prestatore di dover emettere una nota di variazione interna nel caso in cui avesse già provveduto a registrare la fattura.

Mentre **la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI è quella rilevante ai fini della detraibilità**. Sul punto viene confermato da parte dell'Agenzia delle entrate il contenuto di quanto scritto nella Circolare 1/2018. Pertanto la decorrenza del termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica contemporaneamente l'avvenuta esigibilità dell'imposta ed il formale possesso della fattura, redatta ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72.

Autofattura. Esistono diversi tipi di autofattura che sono disciplinati dalle vigenti disposizioni tributarie e che hanno anche delle differenti regole di registrazione. Al fine di permettere una **gestione semplificata delle diverse autofatture** sono state identificate e proposte tre tipologie:

1. viene implementato il formato Xml attuale per permettere di gestire un nuovo «tipo documento» per ogni tipologia di autofattura prevista dalla normativa;
2. sono inseriti nel formato Xml attuale tre nuovi tipi documento che corrispondono a:
 - autofattura ex articolo 6 comma 8 del DPR633/72, caso in cui si verifica la mancata ricezione della fattura oltre i 4 mesi dalla sua emissione,
 - autofattura che produce una detraibilità IVA,
 - autofattura che non produce detraibilità IVA.
3. viene implementato rispetto al formato Xml attuale, un nuovo tipo documento solo per ex articolo 6 comma 8 del DPR633/72, gestendo le altre ipotesi con dei chiarimenti da emanare e riferiti alla corretta compilazione del formato Xml.

Intermediari e flusso EDI. Per le aziende ed i provider è prevista la **possibilità di continuare ad operare nella modalità corrente**, sottolineando che la fattura elettronica accettata dallo SDI è quella che è fiscalmente rilevante.

Pertanto il cedente/prestatore ed il cessionario/committente potranno registrare in contabilità le fatture elettroniche anche prima dell'esito ricevuto dallo SDI, ma se si verificasse il caso in cui lo SDI scarta la fattura elettronica si renderà necessario emettere una nota di variazione interna perché la fattura elettronica è da considerare come non emessa.

È stato **confermato il modello attuale di flusso semplificato**, che prevede un unico canale con SDI di invio e ricezione sarà valido se l'utente indica allo SDI la volontà di usare anche tale tipologia di processo in fase di censimento (vedi sopra quanto indicato nel paragrafo relativo all'indirizzamento).

Intermediari. L'Agenzia delle entrate ha confermato che **gli intermediari continueranno ad inviare le fatture elettroniche allo SDI per conto dei propri clienti, dietro delega autorizzativa**.

In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per (segue a pag.4)

(segue da pag.3) l'indirizzamento della fattura elettronica, in fase di ricezione gli intermediari potranno:

- ricevere direttamente dallo SDI le fatture elettroniche dei loro clienti,
- acquisire il duplicato delle fatture elettroniche in formato Xml e leggibile dall'area autenticata del cliente, sempre nel caso in cui l'intermediario sia stato autorizzato ad accedere all'area. Su quest'ultimo punto sarà acquisito un parere dell'Autorità del trattamento dei dati personali.

Leggibilità. La **fattura elettronica originale è il file Xml**, come da sempre detto e ribadito dall'Agenzia delle entrate. Vi è la facoltà da parte di chi trasmette la fattura elettronica di inviare anche un PDF allegato che però non ha valore, specie in caso di differenze di contenuto (non di forma) tra Xml e PDF.

L'Agenzia delle entrate renderà comunque leggibile la fattura elettronica nell'area autenticata dell'utente e, offrirà il visualizzatore gratuitamente.

Autenticità e integrità. L'articolo 21 del DPR 633/72 è stato modificato in passato ed attualmente stabilisce che *“Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.”*.

Pertanto l'Agenzia delle entrate conferma che **sarà sempre necessario garantire le caratteristiche di autenticità ed integrità della fattura elettronica** inviata tramite lo SDI con uno dei seguenti strumenti indicati dalla norma:

- firma digitale, che per le sue caratteristiche può essere riscontrata dallo SDI e pertanto è lo strumento consigliato,
- viene indicato che il SDI accetterà anche fatture elettroniche non firmate digitalmente,
- lo SDI creerà sempre un hash della fattura elettronica che andrà sia nelle notifiche sia nel file metadati.

L'ultimo caso è stato molto discusso e non è detto che trovi spazio nel provvedimento attuativo.

Conservazione. L'articolo 1 comma 6 bis del D.lgs n. 127/15 stabilisce che *“Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014... si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio ... e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.”*.

Pertanto la memorizzazione che verrà eseguita dall'Agenzia delle entrate avrà certamente valenza fiscale, ed è attualmente in corso un esame da parte dell'ufficio legislativo del Ministero delle Finanze in merito alla efficacia della conservazione delle fatture elettroniche ai fini civilistici e penali.

Sul punto va osservato che tale possibilità riguarda solo i soggetti che emettono la singola fattura dal portale SDI e che chiedono contestualmente la sua conservazione, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere alla conservazione da parte dello SDI nei casi di trasmissione di flussi di fatture elettroniche.

Soggetti Iva esclusi e consumatori finali. L'Agenzia delle entrate ha indicato che i cessionari/committenti **in regime forfetario e di vantaggio saranno considerati alla stregua di consumatori finali.** (segue a pag.5)

(segue da pag.4) Pertanto la fattura elettronica sarà messa a loro a disposizione nell'apposita area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate e sarà l'originale.

Il cedente/prestatore consegnerà una copia della fattura, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente.

È stato proposto di inserire nella copia la seguente dicitura «entro XX ore la fattura elettronica originale sarà disponibile al link.... del sito dell'Agenzia delle entrate»

Tale previsione sarà estesa anche ai produttori agricoli con volume d'affari inferiore ai 7.000 euro.

Infine si è sottolineato che i soggetti in regime forfetario e di vantaggio potranno emettere e ricevere le fatture elettroniche tramite lo SDI.

Appare infine importante evidenziare che **le pochissime richieste di un rinvio** con partenza differenziata per tipologia di contribuenti **non posso trovare accoglimento** perché il quadro normativo di riferimento è stato da tempo definito e l'avvio previsto per il 1° luglio 2018 è oramai alle porte.

Sul punto è stato evidenziato che il **recepimento degli standard** introdotti nell'Unione Europea in attuazione della **Direttiva 2014/55/UE**, con l'adeguamento di SDI al **formato di fattura elettronica EN16931** si concluderà nei tempi previsti per permettere la piena conformità dello SDI alla data di entrata in vigore dell'obbligo di fare fattura elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni con il nuovo formato cioè **entro la data del 18 aprile 2019**.



OPERATORI IVA: MEZZI DI PAGAMENTO CARBURANTI 2018

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto **dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni** alla detraibilità dell'Iva e alla deducibilità delle spese relative all'acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore ed in particolare:

- la modifica dell'art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che *“gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”*;
- l'abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Ne consegue che **imprese e lavoratori autonomi** che effettuano **acquisti di carburante** non potranno più compilare la **scheda carburante**, ma riceveranno dal distributore di carburante una **fattura elettronica**.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA e deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti “tracciabili”** (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).

Con il **Provvedimento n.73203 pubblicato il 4/4/2018** si definiscono i mezzi ritenuti idonei a provare l'avvenuto sostenimento della spesa per rifornimento di carburanti e lubrificanti per autotrazione, al fine di consentire la detrazione dell'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 19 bis – 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 633/72.

Saranno pertanto **considerati idonei a certificare l'avvenuto sostenimento della spesa i seguenti** mezzi di pagamento **diversi dal denaro contante**:

- bonifico bancario o postale,
- assegni,

(segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- addebito diretto in conto corrente,
- carte di credito,
- bancomat
- carte prepagate.

Per preservare l'operatività attuale, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l'acquisto dei carburanti è **possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”**, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche **valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni**, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).

N.B. l'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra **in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori Iva** (non i privati), al fine di poter detrarre l'imposta e dedurre le spese derivanti dall'acquisto.

Le nuove modalità di pagamento “elettronico” dei rifornimenti di carburante e lubrificante per autotrazione consentirà di fatto di mandare in pensione la “carta carburante” e che tale disciplina si inserisce in un contesto più ampio che prevede l'obbligo, sempre a partire dal 1 luglio 2018 di emissione di fattura elettronica da parte dei benzinai.



NUOVI VIGNETI: DOMANDE ENTRO IL 12 APRILE

Per la sola campagna di quest'anno, il prossimo 12 aprile scade il termine, normalmente previsto al 31 marzo, per presentare la **domanda di autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti**.

È quanto prevede la circolare Agea n. 21923 del 13 marzo scorso, contenente le disposizioni nazionali di attuazione per il sistema di autorizzazioni di nuovi vigneti.

Lo spostamento del termine si è reso necessario per le rilevanti novità introdotte dal decreto Mipaaf n. 935 del 13 febbraio scorso, tutte essenzialmente rivolte a governare la critica situazione italiana che ha visto, in questi anni, il numero di richieste di nuove autorizzazioni provenienti dal mondo produttivo superare in maniera esorbitante il plafond disponibile (circa 6.500 ettari per anno).

Dal 2018 si applica quindi **il massimale nazionale per domanda che non può superare la soglia di 50 ettari**, tenendo conto dell'eventuale decisione regionale di stabilire un livello più basso.

Nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificati la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare la superficie oggetto di nuovo investimento. Inoltre **le autorizzazioni concesse a partire dalla campagna 2017 non sono più trasferibili da una Regione a un'altra**.

Il vigneto impiantato a seguito dell'autorizzazione deve essere **mantenuto per un numero minimo di 5 anni**, a meno che non intervengano casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari



CESSIONE BOVINI E SUINI VIVI: CONFERMA % DI COMPENSAZIONE

Sono confermate per il 2017, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di animali vivi della specie bovina (bufali compresi) e suina (n. 2) della tabella A, parte prima, allegata al DPR n. 633/1972, già innalzate dal decreto interministeriale 26 gennaio 2016.

Le misure sono state confermate per un altro anno, dal decreto 27 gennaio 2017 del Mef, di concerto con il Mipaaf (pubblicato sulla GU n. 64 di venerdì 17 marzo), e sono rispettivamente: 7,65 e 7,95%.

I contribuenti interessati sono gli imprenditori agricoli in regime speciale (art. 34, DPR n.633/1972), i quali non detraggono in maniera analitica l'imposta pagata ai fornitori, ma determinano l'Iva detraibile forfetariamente, applicando le percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni effettuate.

Le stesse percentuali, inoltre, assumono anche la funzione di aliquote Iva per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli con volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 7.000 euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale Iva.



LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: NUOVO MODELLO

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento 21 marzo 2018**, ha approvato la nuova versione del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", che sostituisce quella adottata lo scorso anno con il provvedimento 27 marzo 2017. La prossima trasmissione, relativa al primo trimestre di quest'anno, deve **essere fatta entro il 31 maggio 2018**.

La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

In **assenza di dati da indicare**, per il trimestre, nel quadro VP (è il caso, ad esempio, dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva) non ricorre l'obbligo di invio. Al contrario, qualora occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente, la comunicazione deve essere trasmessa.

Di conseguenza, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

In caso di **determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività**, i soggetti passivi sono tenuti a presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia.

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare (segue a pag.8)

(segue da pag.7) una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

In linea generale, la comunicazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

In sintesi:

- 1° trimestre - entro il 31 maggio
- 2° trimestre - entro il 16 settembre
- 3° trimestre - entro il 30 novembre
- 4° trimestre - entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

In ogni caso, qualora il termine di presentazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997).

La nuova versione del modello

Con il provvedimento pubblicato oggi, quindi, l'Agenzia, allo scopo di integrare le informazioni contenute nella comunicazione, ha approvato una nuova versione del modello, che sostituisce quella già adottata lo scorso anno con il provvedimento del 27 marzo 2017.

La struttura del modello resta la stessa:

- frontespizio
- quadro VP.

La nuova versione del modello deve essere utilizzata a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre di quest'anno, che vanno trasmesse **entro il 31 maggio 2018**.



LIMITI SPESE LE UNIVERSITA' NON STATALI

E' stato pubblicato in G.U. del 7 marzo 2017, il Decreto 23 dicembre 2016 del Ministero dell'Istruzione che stabilisce **i limiti di spesa detraibile per il periodo d'imposta 2017** (Dichiarazione 730/2018 e Modello Redditi PF 2018), **delle tasse e contributi** di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello.

In particolare, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca **ha confermato per il 2017 gli importi** previsti dal Decreto 23 dicembre 2016, distinti in base:

- **all'area disciplinare** di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale);
- **alla sede territoriale** dei corsi in Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.

I limiti di spese detraibili dall'imposta per il 2017 sono gli stessi stabiliti per l'anno precedente, individuati, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio: (segue a pag.9)

(segue da pag.8)

- area medica nord (3700 euro), centro (2900 euro), sud e isole (1800 euro);
- area sanitaria nord (2600 euro), centro (2200 euro), sud e isole (1600 euro);
- area scientifico-tecnologica nord (3500 euro), centro (2400 euro), sud e isole (1600 euro);
- area umanistico-sociale nord (2800 euro), centro (2300 euro), sud e isole (1500 euro).

Con lo stesso Decreto, il MIUR ha definito l'importo massimo detraibile delle spese sostenute dagli studenti **iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello:**

- nord (3700 euro), centro (2900 euro), sud e isole (1800 euro).

Ricordiamo che agli importi di cui sopra va sommato, **l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.**



SPESOMETRO E P.IVA CESSATE

Il 6 aprile 2018 (prorogato dal 28 febbraio) scade il termine ultimo previsto per l'invio dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute ovvero il cosiddetto Spesometro.

In particolare, la comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva e avrà ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2° semestre 2017.

A seguito delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017, devono essere comunicate esclusivamente:

- la partita IVA delle controparti (o codice fiscale);
- la data ed il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione, nel caso l'imposta non sia indicata.

Potrà accadere, che a seguito dell'invio del flusso telematico, il sistema, effettuate le opportune operazioni di controllo, segnali che il numero di partita Iva associato ad uno dei fornitori presenti nella comunicazione, non è più presente in Anagrafe tributaria **in quanto cessato.**

La chiusura della Partita Iva non genererà alcun problema laddove sia intervenuta successivamente rispetto all'emissione della fattura oggetto di comunicazione, pertanto in questo caso, il contribuente che ha inviato il flusso telematico non è tenuto ad effettuare alcuna rettifica o integrazione.

Discorso diverso invece, qualora la cessazione della partita Iva sia avvenuta prima dell'emissione della fattura comunicata. Infatti, in questo caso, la fatturazione è avvenuta ad opera di un soggetto non legittimato (in quanto non più soggetto passivo Iva), il quale, per l'effetto non avrebbe potuto emettere al suo cliente il documento fiscale.

In tali circostanze, pertanto, sebbene l'acquirente abbia agito in buona fede (sconoscendo l'intervenuta cessazione) ha di fatto **illegittimamente esercitato il diritto di rivalsa sull'Iva dal fornitore.**

Appare evidente che mediante il semplice incrocio dei dati a sua disposizione l'Agenzia delle entrate in breve tempo, riscontrata la violazione, si attiverà per il recupero delle somme indebitamente detratte a titolo di Iva dal contribuente e, per **utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti** (per consolidata giurisprudenza di legittimità, il reato utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (segue a pag.10)

(segue da pag.9) si consuma alla presentazione della dichiarazione Iva/Redditi).

Appare evidente che al contribuente in buona fede, al fine di evitare situazioni più gravose, non resterà altra scelta che correggere la registrazione effettuata, rifare la liquidazione per restituire l'Iva indebitamente detratta (utilizzando il ravvedimento operoso), ripresentare le Comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali e ritrasmettere infine lo spesometro con i dati rettificati (dopo avere opportunamente annullato la precedente fornitura interessata dalla segnalazione di anomalia).

Tale condotta, sebbene consigliabile, potrebbe risultare particolarmente onerosa qualora la Partita Iva del prestatore risulti chiusa, in realtà, già da molti anni (conseguentemente molti documenti "irregolari" sono stati registrati in contabilità negli anni precedenti, ad esempio negli anni 2013-2016, ossia le annualità tuttora accertabili). In tale ipotesi, infatti, la regolarizzazione da parte del committente dovrà riguardare, non solo l'adempimento in corso ma anche tutte le violazioni conseguenti alle indebite detrazioni dell'Iva documentate dalle fatture emesse da soggetto privo di Partita Iva, registrate nei precedenti periodi d'imposta.

In particolare al fine di sanare la propria situazione nei confronti del Fisco il committente in buona fede dovrà versare mediante ravvedimento, oltre che l'imposta indebitamente detratta, anche:

- la sanzione prevista per l'indebita detrazione Iva (pari al 90% dell'Iva indebitamente detratta, ex art. 6, co. 6 del D.lgs. n. 471/1997);
- la sanzione prevista per l'irregolare "spesometro annuale" (da 250 a 2.000 euro, ex art. 11, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 471/1997);
- la sanzione prevista per la dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell'Iva dovuta, ex art. 1, co. 4 del D.lgs. n. 471/1997);
- la sanzione per l'irregolare tenuta della contabilità (da 1.000 a 8.000 euro, ex art. 9, co. 1 del D.lgs. n. 471/1997).



Cassetto Fiscale

CASSETTO FISCALE

Il cassetto fiscale è un servizio online fornito dall'Agenzia delle Entrate che permette di **controllare in tempo reale la propria posizione fiscale**. Si tratta di uno strumento di consultazione costantemente aggiornato dall'Agenzia delle Entrate con tutte le dichiarazioni e comunicazioni fiscali inviate dal contribuente, con i dati dei versamenti effettuali e con le informazioni fiscali, utili anche in caso di accertamento fiscale.

Il cassetto fiscale permette al contribuente di consultare dati e informazioni utili sulla propria posizione fiscale e su alcune pratiche, e più precisamente:

- i dati anagrafici, i dati identificativi dell'attività (come data di apertura della partita IVA, codice dell'attività) e, se disponibili, i dati sui rappresentanti, sulle rappresentanze, sui depositari e sui depositanti;
- i dati reddituali: le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1998, sia con il modello Unico sia con il 730, i modelli IVA; inoltre per ogni dichiarazione sono riportati anche i dati delle comunicazioni di regolarità o irregolarità inviate dall'Ufficio;
- i dati di eventuali condoni e concordati;
- i dati e le informazioni relativi agli studi di settore;
- i crediti IVA e i crediti di imposta da utilizzare in compensazione;
- i dati sulle quietanze e i modelli F24 versati; (segue a pag.11)

(segue da pag.10)

- i dati patrimoniali a partire dal 1986;
- le informazioni sullo stato di iscrizione al Vies.

Il servizio è attivo tutti i giorni h24, festivi compresi e può essere consultato da qualsiasi postazione; inoltre l'utente che riscontra incongruenze con i dati riportati nel cassetto fiscale può ottenere chiarimenti prenotando online un appuntamento con un funzionario dell'ufficio territoriale competente.

Il cassetto fiscale può essere utilizzato personalmente dal contribuente o da un suo intermediario appositamente delegato.

La procedura per ottenere l'accesso a tale servizio è diversa a seconda del soggetto che lo utilizza; è necessario infatti distinguere tre casi:

-Persona fisica. Il contribuente persona fisica che intende controllare la propria posizione fiscale può fare richiesta di accesso al cassetto fiscale accedendo ai servizi online sul sito dell'Agenzia delle Entrate mediante le credenziali Fisconline e inviando telematicamente il modello per l'apertura del cassetto fiscale.

Con la presentazione della richiesta, il contribuente ottiene solo la prima parte del codice pin necessario per l'accesso al cassetto fiscale, mentre la restante parte viene inviata all'indirizzo indicato nella domanda nei successivi quindici giorni.

Una volta ottenuto il codice pin completo delle 10 cifre, il contribuente può consultare il proprio cassetto fiscale inserendo il codice pin nel menù "Consultazioni" dai servizi di Fisconline.

-Società. L'utilizzo del cassetto fiscale delle società viene rilasciato alla figura del legale rappresentante il quale deve presentare richiesta utilizzando il servizio Fisconline. Come per le persone fisiche l'Agenzia delle Entrate rilascia solo la prima parte del codice pin dopo aver eseguito dei controlli, mentre la restante parte viene inviata presso il domicilio fiscale della società entro 15 giorni dalla richiesta. Tuttavia l'Agenzia può negare la richiesta di apertura del cassetto fiscale se, ad esempio, il richiedente non coincide con il legale rappresentante noto secondo i dati in suo possesso. Se la richiesta viene rifiutata per tre volte viene considerata respinta definitivamente e per ottenere il codice pin è necessario che il legale rappresentante si presenti presso l'Ufficio di competenza.

-Intermediario. Il contribuente può autorizzare anche due intermediari abilitati ad accedere al proprio cassetto fiscale per la consultazione dei propri dati anagrafici e fiscali. In questo caso è necessario che presenti una delega firmata o all'ufficio territoriale di competenza dell'Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici o direttamente all'intermediario munito della copia del documento di riconoscimento del cliente.

L'intermediario può utilizzare il servizio di cassetto fiscale delegato tramite il portale Entratel, attivando la delega con l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate o con la funzione "Proposte" disponibile sul portale e dopo la sottoscrizione del regolamento che disciplina le condizioni di utilizzo del servizio.

La delega scade automaticamente dopo 4 anni ma può essere rinnovata; il contribuente inoltre può decidere di revocare la delega all'intermediario in qualsiasi momento presentando il modello di revoca del "cassetto fiscale delegato" presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o direttamente online.

ENEA RIAPERTO IL SITO PER GLI INTERVENTI 2018

Attivo dal 3 aprile 2018 il **nuovo sito ENEA** "<http://finanziaria2018.enea.it>", dedicato alla trasmissione telematica della documentazione necessaria relativa agli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018**, per poter usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).

Il presente sito web consente l'invio delle **dichiarazioni dovute all'ENEA** esclusivamente a fronte dei **lavori completati nel 2018**.



MUD 2018

La legge 205/2017 prevede **la proroga a fine 2018 del periodo transitorio** (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Il modello di comunicazione da utilizzare e presentare entro la **scadenza del 30 aprile 2018** è stato pubblicato con Decreto del 28 dicembre 2017 e in Gazzetta Ufficiale sono state messe a disposizione le **istruzioni** per la presentazione delle comunicazioni relative all'anno 2017.

In alcuni casi e nel rispetto del limite di rifiuti prodotti nel corso dell'anno è prevista la possibilità di inviare il **MUD semplificato** ed è proprio a tal proposito che Unioncamere ha pubblicato lo scorso **2 marzo 2018** le nuove **istruzioni** relative a modalità di **compilazione e trasmissione**.

MUD 2018 Ordinario

A seguito della proroga fino al termine del 2018 del periodo transitorio precedente all'entrata in vigore del SISTRI, sarà obbligatoria la compilazione e l'invio della **comunicazione unica di dichiarazione ambientale (MUD)** anche in riferimento ai dati del 2017 per:

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Tali soggetti obbligati comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Per il 2018, il **diritto di segreteria per l'invio telematico del MUD** è di 10,00 euro per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

Si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (acconciatori e barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing) assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso **la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto**.

MUD 2018 Semplificato: nuove istruzioni

I soggetti che producono nella propria Unità Locale:

- **non più di 7 rifiuti** per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e,
- per ogni rifiuto, utilizzano **non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali**,

possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la **Comunicazione Rifiuti Semplificata**.

Le **istruzioni del MUD semplificato** sono state aggiornate e pubblicate da Unioncamere il 2 marzo 2018. La principale novità riguarda il fatto che **non sarà più possibile** compilare la comunicazione manualmente ed inviarla con spedizione postale, ma bisognerà compilare la comunicazione semplificata **tramite il portale mudsemplificato.ecocerved.it e spedirla via PEC.** (segue a pag.13)

(segue da pag.12) Nel dettaglio, le istruzioni prevedono che il dichiarante segua la seguente **procedura:**

- compilare la comunicazione **inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it** ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata,
- la comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.
- creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2017.pdf, contenente:
 - la copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
 - la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
 - la copia del documento di identità del sottoscrittore.

Attenzione che se l'unico file PDF ottenuto dalla scansione sarà firmato digitalmente con la firma elettronica, in tal caso non è necessario inserirvi anche la copia del documento d'identità.

- Trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazione MUD@pec.it il file in formato pdf ottenuto. Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Il diritto per la trasmissione via PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e assimilati è di 15,00 euro, per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "**Diritti di Segreteria MUD - (legge 70/1994)**" da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).

La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa ma entro 60 giorni dalla scadenza (60 giorni e non due mesi) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.



NUOVA SABATINI ANCORA FONDI DISPONIBILI

Con il comunicato del 4 aprile 2018, il Mise ha informato i contribuenti che è **ancora disponibile circa il 25% delle risorse** dedicate alla misura Beni strumentali cd. "Nuova Sabatini", nata con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.

Si ricorda che **possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI)** che alla data di presentazione della domanda:

(segue a pag.14)

(segue da pag.13)

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca,
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali,
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea,
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà,
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Per usufruire dell'agevolazione, **i beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali** per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, nonché a software e tecnologie digitali. Gli **investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:**

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito,
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” **fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso**, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni,
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro,
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un **tasso d'interesse annuo pari al:**

- **2,75%** per gli investimenti ordinari,
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).



REI 2018

L'INPS con la **circolare n.57 del 28/3/2018** chiarisce le modifiche apportate al REI dalla recente legge di bilancio 2018 che ampliaranno la pleatea di beneficiari e innalzano leggermente gli importi minimi e massimi del contributo mensile. In sintesi:

Dal 1 gennaio 2018 sono ammessi al beneficio i nuclei familiari che contano un **disoccupato** over 55 anni, **senza l'ulteriore requisito dei 3 mesi di disoccupazione** pregressa.

Dal 1 luglio 2018 avranno diritto al REI tutti i nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici senza l'ulteriore necessità che sia presente in famiglia una persona minori o invalida o disoccupata.

(segue a pag.15)

(segue da pag.14)

I nuovi importi dell'assegno REI 2018:

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	2.250,00 €	187,50 €
2	3.532,50 €	294,38 €
3	4.590,00 €	382,50 €
4	5.535,00 €	461,25 €
5	6.412,50 €	534,37 €
6 o più	6.477,90 €	539,82 €

Questi sono i tetti massimi del contributo in sede di prima applicazione, che sono stati aumentati del 10 % rispetto al 2017. Si ricorda che l'assegno è **calcolato sulla base di molte variabili relative al nucleo familiare** interessato.

L'istituto chiarisce anche alcuni aspetti **in termini di erogazione della somma e decorrenza del beneficio**, nei casi in cui il calcolo riconosca un assegno pari o inferiore a 20 euro: in questi casi **le somme saranno anticipate in un'unica soluzione annuale**.

Ai controlli successivi, se le condizioni e l'importo dovessero cambiare l'Inps provvederà ad erogare la differenza.

Inoltre **nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo**, il rinnovo della richiesta potrà avvenire anche prima dei 18 mesi in caso di prima concessione e 12 mesi in caso di rinnovo e **la famiglia potrà comunque avere i servizi di assistenza sociale previsti dalla disciplina sul REI**.

L'Osservatorio statistico dell'INPS intanto ha pubblicato i primi dati sull'erogazione del reddito di inclusione alle famiglie con difficoltà economiche, a tre mesi dalla partenza del beneficio (1 dicembre 2017/).

Risulta che le domande a cui è stata data risposta positiva con il REI (e con il precedente Sostegno all'Inclusione attiva SIA), ad oggi sono circa 251mila, delle quali più della metà sono famiglie in cui sono presenti bambini e nel 20% dei casi la famiglia conta una persona invalida. **Il totale di persone coinvolte è di circa 870mila.**

Ad oggi il 72% delle prestazioni REI è stato erogato nel Sud Italia, in particolare è nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia che risiede il 60 % delle famiglie interessate.

L'importo medio mensile è di 297 euro con importi che vanno da un minimo di 177 euro mensili per la persona che vive sola, fino a 429 euro per le famiglie con almeno 6 componenti.



Scadenziario di APRILE

10 aprile

Datori di lavoro domestico: versamento dei contributi Inps relativi alle colf riferiti al 1 trimestre 2018.

15 aprile

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto emesso nel mese di marzo.

16 aprile

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di marzo.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

26 aprile

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie).

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

30 aprile

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/4/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

MUD: termine per la presentazione della denuncia dei rifiuti pericolosi alle Camere di Commercio.

Modello IVA 2018: invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente

Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).